

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo le viabilità comunali Canal di Grivò – Bocchetta di S. Antonio – Bivio Porzus nei Comuni di Faedis e Attimis. Impegno di spesa.

- OPI 1058 –

L'Assessore regionale alla Protezione Civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 ed all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

Atteso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nelle giornate del 7, 8 e 9 febbraio 2016, è stata interessata dal passaggio di un fronte perturbato che ha provocato fenomeni temporaleschi molto violenti, caratterizzati da piogge molto intense, specialmente nella fascia pedemontana e prealpina;

Vista la relazione tecnica – perizia sommaria di spesa, assunta all'Archivio Generale al progressivo n. 481/16, predisposta il 18 febbraio 2016 dalla Protezione civile della Regione con la quale si propone di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo le viabilità comunali Canal di Grivò – Bocchetta di S. Antonio – Bivio Porzus nei Comuni di Faedis e Attimis;

Rilevato, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, consiste principalmente nella realizzazione di opere di bonifica, disgaggio e pulizia delle pendici sovrastanti le viabilità comunali sopra descritte e di opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque di scorrimento superficiali, nel ripristino delle banchine, nella posa di reti metalliche, nell'installazione di nuovi guard – rail e nel ripristino della pavimentazione nelle tratte interessate dai lavori;

Rilevato che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 185.000,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	149.169,35.-;
- I.V.A. 22%	Euro	32.817,26.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	2.983,39.-;
- Contributo ANAC.	Euro	30,00.-;

Considerato, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

Dato atto che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

Considerato, infine, che con la medesima relazione, valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre che la conseguente spesa di Euro 184.970,00.- sia posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";

Dato atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";

Ravvisata la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta e ricorrendo, quindi, le circostanze di cui all'art. 41, comma 1, punto 5 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Atteso che i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo le viabilità comunali Canal di Grivò – Bocchetta di S. Antonio – Bivio Porzus nei Comuni di Faedis e Attimis.
- 2.** Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 18 febbraio 2016 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 185.000,00.-, così ripartito:

- Lavori	Euro	149.169,35.-;
- I.V.A. 22%	Euro	32.817,26.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	2.983,39.-;
- Contributo ANAC.	Euro	30,00.-.
- 3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella realizzazione di opere di bonifica, disgaggio e pulizia delle pendici sovrastanti le viabilità comunali sopra descritte e di opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque di scorrimento superficiali, nel ripristino delle banchine, nella posa di reti metalliche, nell'installazione di nuovi guard – rail e nel ripristino della pavimentazione nelle tratte interessate dai lavori.
- 4.** Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164
- 5.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso.
- 6.** Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.
- 7.** Di impegnare la spesa di Euro 184.970,00.-, come sopra ripartita, a carico del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 8.** Di dare atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 9.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 163/2006.
- 10.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

IL REDATTORE: G. A. FALCOMER